
AZIENDA OSPEDALIERA “PAPA GIOVANNI XXIII”

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI CONTENITORI DI TRASPORTO
SANGUE ED EMOCOMPONENTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE OSPEDALIERE E
IRCSS PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA, NOMINATI SEDI DI CENTRI DI
VALIDAZIONE E LAVORAZIONE SANGUE DALLA DGR X/1632 DEL 04.04.2014**



INDICE

- Premessa** - Normativa di riferimento e gara aggregata
- Art. 1** Oggetto dell'appalto e quantitativi presunti
- Art. 1.1. Requisiti indispensabili*
- Art. 1.2 Configurazione del Sistema*
- Art. 1.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria*
- Art. 2** Consegna e installazione
- Art. 3** Referente della Commessa
- Art. 4** Deposito cauzionale definitivo
- Art. 5** Esecuzione del contratto
- Art. 5.1 Direttore dell'Esecuzione del Contratto*
- Art. 5.2 Avvio dell'esecuzione del contratto*
- Art. 5.3 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione*
- Art. 5.4 La verifica di conformità*
- Art. 6** Privacy, trattamento dati e consenso
- Art. 7** Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 8** Corrispettivi e variazione prezzi
- Art. 9** Fatturazione e pagamenti
- Art. 10** Penalità
- Art. 11** Risoluzione del contratto
- Art. 12** Subappalto e cessione del contratto e dei crediti
- Art. 13** Stima dei costi per la sicurezza per rischi interferenziali
- Art. 14** Esonero di responsabilità e Trasferimento dei rischi
- Art. 15** Contestazioni e controversie
- Art. 16** Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni
- Art. 17** Termini e comminatorie
- Art. 18** Diritto di recesso
- Art. 19** Disdetta del contratto da parte del fornitore
- Art. 20** Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
- Art. 21** Accesso agli atti
- Art. 22** Codice Etico
- Art. 23** Codice Etico Appalti Regionale
- Art. 24** Codice di comportamento
- Art. 25** Legge anti corruzione – art. 1, co. 42, let. l
- Art. 26** Clausola di salvaguardia
- Art. 27** Spese contrattuali
- Art. 28** Foro competente
- Art. 29** Disposizioni finali



Premessa – Normativa di riferimento e gara aggregata

La presente procedura di gara, espletata interamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia, sarà disciplinata dalla "lex specialis" di gara (Regolamento di gara, CSA e relativi Allegati) e dall'attuale normativa vigente:

- Legge Regionale n. 33/2007;
- D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- DPR n. 207/2010;
- D.lgs. n. 82/2005 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 235/2010;
- DGR X/818 del 25.10.2013;
- Legge n. 190/2012;
- Codice Etico degli Appalti Regionali;
- Codice Etico Aziendale;
- Codice di comportamento;
- Disposizioni contenute nel Codice Civile.

La procedura verrà svolta in forma aggregata, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013.

Si precisa che la gara aggregata darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra la ditta aggiudicataria e ciascuna Azienda Ospedaliera/IRCSS partecipante all'aggregazione.


Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno, per l'A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale, e per le altre AA.OO./IRCSS coinvolte nella presente procedura concorsuale, a seguito dell'adozione della delibera di presa d'atto dell'esito della procedura in epigrafe.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e quantitativi presunti

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di sistemi per il trasporto sangue ed emocomponenti - comprendenti contenitori e strumentazione, e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria (omnicomprensiva: installazione, training degli operatori, tarature e calibrazioni

Firmato digitalmente per accettazione

pag. 3 di 31



periodiche, riparazioni, interventi tecnici e upgrade del sistema) per n. 1 anno (inclusa nel prezzo posto a base di gara) per il trasporto a temperatura controllata di sangue, emocomponenti e provette e la registrazione ed archiviazione dei dati termici dei trasporti – per le AA.OO. e Fondazioni IRCSS di Regione Lombardia, e di seguito riportate, nominate con D.G.R. n. 1632/2014 quali sedi di “Centri di validazione/lavorazione” del sangue e dei suoi componenti:

- a. A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo;
- b. A.O. Spedali Civili di Brescia;
- c. A.O. Istituti Ospedalieri di Cremona;
- d. A.O. “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese;
- e. A.O. della Provincia di Lecco;
- f. A.O. Cà Granda Niguarda di Milano;
- g. Fondazione IRCSS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- h. Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia;
- i. A.O. Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese;

Importo complessivo presunto posto a base di gara (non superabile pena l’esclusione dalla stessa): **€ 527.049,20 IVA 22% esc.**

Come già specificato al Regolamento di gara – cui si fa espresso rinvio - **saranno altresì escluse le offerte in cui gli importi complessivi, riferiti a ciascuna delle AA.OO./IRCSS, siano eccedenti rispetto agli importi a base d’asta definiti per ognuna – così come esposti nel CSA e nel facsimile offerta economica.**

Il Sistema offerto deve essere in grado di rispondere alle forniture indicate nella seguente tabella.

Quantitativi presunti

| TITOLO | TOTALI |
|--|--------|
| <p>Contenitori per il trasporto sangue, emocomponenti e provette, completi di tutti i sistemi per il condizionamento delle temperature (-30°C±5°C;+4±2°C;+22±2°C)</p> <p><i>NB il numero dei sistemi di refrigerazione, per ogni range termico, dovrà essere maggiorato del 15% rispetto al numero dei contenitori (con la dicitura sistema di refrigerazione si intende tutto il necessario per il corretto funzionamento di un contenitore: es. 2 piastre di refrigerazione per ogni contenitore</i></p> | 780 |



| | |
|---|--|
| <i>se per ogni contenitore sono necessarie 2 piastre per il corretto funzionamento)</i> | |
| Datalogger per la registrazione delle temperature | Almeno uno per ogni contenitore fornito in gara |
| Sistemi di lettura RFID dei datalogger e del contenuto dei contenitori | 220 di cui 9 dotati di varco per le letture massive (almeno 40 tag contemporaneamente) |
| Contenitori secondari per il trasporto emocomponenti <i>NB il numero indicato in tabella è calcolato considerando un contenitore secondario per ogni contenitore per il trasporto sangue; se l'azienda aggiudicataria dovesse utilizzare un sistema differente dovrà fornire tutto il necessario per la copertura dei trasporti senza oneri aggiuntivi</i> | 780 |
| Contenitori secondari per il trasporto provette <i>NB il numero indicato in tabella è calcolato considerando un contenitore con capienza non inferiore a 150 provette</i> | 280 |

I quantitativi presunti suddivisi per ciascuna delle AA.OO./IRCSS coinvolti nella presente procedura concorsuale, sono analiticamente riportati nell'Allegato 3 al Regolamento di gara "Scheda di offerta economica".

Le caratteristiche tecniche e funzionali minimali dei beni oggetto di gara, richieste a pena di esclusione dalla procedura di gara, sono dettagliatamente descritte nel successivo articolo "Requisiti indispensabili" del presente CSA.

Art. 1.1 – Requisiti indispensabili

1. Contenitori: devono contenere almeno 10 unità di sangue intero (circuito composto da una sacca quadrupla con filtro, riempita con 450 mL di sangue) o 20 unità di emazie (sacca singola 250 +/- 50 mL)
2. Peso del contenitore vuoto, corredato di tutti i sistemi per il corretto funzionamento, non superiore a 4 Kg e peso del contenitore a pieno carico non superiore a 15 Kg
3. Sistema di tracciabilità della temperatura
4. Il sistema di condizionamento della temperatura deve essere in grado di gestire i diversi range termici in momenti diversi nello stesso contenitore (-30±5°C; +4±2°C; +22±2°C)
5. Il contenitore deve mantenere il range termico impostato per almeno 6 h
6. Il sistema fornito dovrà essere corredato di un software per la gestione di tutti i dispositivi che dovrà essere interfacciato in maniera bidirezionale a EmoNet e a tutti i software dell'azienda

“Insiel Mercato” presenti in tutte le sedi in cui viene installato (centri di Lavorazione e Validazione, SIMT, articolazioni dei SIMT e Unità di raccolta associative). Il software dovrà essere in grado di gestire il download delle temperature, la configurazione del range termico, il tipo di trasporto (sangue intero, emazie, plasma, piastrine), la gestione dei percorsi (punto di partenza e di arrivo), il contenuto del contenitore (CDM sacche e codici provette) e gli operatori

7. Il sistema deve essere dotato di appositi dispositivi dotati di radiofrequenza (tecnologia RFID) per la lettura delle temperature e del contenuto dei contenitori se dotato di RFID nativamente
8. I dispositivi RFID identificativi dei contenitori devono essere scritti in modo "aperto", senza tecnologie proprietarie, (utilizzo di un formato di registrazione dei dati sul supporto RFID documentato e libero da licenze) in osservanza allo standard ISO 15693 e ISO 14443
9. I contenitori devono essere identificabili attraverso il logo della struttura di proprietà, riportare un riferimento al “Sistema trasfusionale Regione Lombardia” ed essere identificabili attraverso un codice a barre univoco
10. I contenitori devono essere impilabili uno sopra l’altro
11. Deve essere resa non modificabile dall'utente l’eventuale reportistica dei dati di registrazione di temperatura di trasporto (formato pdf)
12. Il sistema di lettura RFID (varco o antenna) deve essere utilizzabile per le letture dei Tag delle sacche (se previsti nativamente) anche per funzioni diverse rispetto alla movimentazione con i contenitori (es. funzioni di prenotazione e scarico verso l’industria di lavorazione plasma)
13. I contenitori devono essere dotati di sistema di chiusura di sicurezza che certifichi la eventuale apertura durante il trasporto.

Art. 1.2 – Configurazione del Sistema

Il Sistema dovrà avere la configurazione di seguito descritta:

- a) Il sistema deve avere la possibilità di trasportare sia sangue, sia emocomponenti, sia provette di campioni biologici
- b) Il sistema deve essere certificato per il trasporto delle suddette categorie ed essere conforme alla normativa ADR 2013
- c) Il sistema deve essere corredato di un software che dovrà essere installato sui PC già in uso presso ogni Centro di Lavorazione e Validazione, SIMT, articolazioni dei SIMT e Unità di

raccolta associativa per la gestione delle informazioni richieste nel capitolo “Requisiti indispensabili”

- d) Il software di interfacciamento con EmoNet deve prevedere licenze illimitate di installazione.
- e) Il sistema deve possedere idonei sistemi di lettura basati su tecnologia RFID, installati in ogni punto di raccolta e in ogni Centro di Lavorazione e Validazione; tali sistemi dovranno essere in grado di: leggere i datalogger per lo scarico delle temperature in modalità RFID, impostare i datalogger per la registrazione delle temperature in modalità RFID, leggere il contenuto del contenitore (sacche dotate di RFID) in modalità RFID
- f) Il sistema deve essere corredato di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento e prevedere il numero corretto di back up.

Art. 1.3 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

A. L'importo posto a base di gara è comprensivo di n. 1 anno di manutenzione – decorrente dalla data di positivo esito del collaudo - che comprenda:

- calibrazione (completa di conseguente certificazione) dei dispositivi di rilevamento della temperatura;
- manutenzione e aggiornamento di tutto il software a corredo del sistema e ogni altro intervento preventivo o periodico previsto dai fabbricanti sui dispositivi in uso;
- manutenzione correttiva su tutti i dispositivi forniti, comprendente l'eventuale sostituzione in numero annualmente non superiore al 5% dei contenitori forniti a ciascuna AA.OO./IRCSS; le eventuali ulteriori sostituzioni in eccedenza potranno essere effettuate, se ritenuto necessario, con la quotazione di cui al successivo punto B.

B. Manutenzione post garanzia: come esplicitato all'art. 5.3 del Regolamento di gara – cui viene fatto espresso rinvio - il Concorrente, in sede di offerta, dovrà proporre un contratto di manutenzione post-garanzia, quotando tutti i servizi riassunti al precedente punto A. Si ribadisce che tale offerta, da ritenersi fissa per 4 anni a meno di variazioni dell'indice ISTAT FOI, impegnerà il Concorrente, ma non la Stazione Appaltante, che pertanto avrà facoltà di stipulare o meno il contratto. Tale quotazione, infine, non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione della fornitura.

Unitamente alla quotazione del canone di manutenzione post-garanzia, il Concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, le quotazioni relative agli interventi tecnici correttivi sui vari componenti o alla loro sostituzione (tale quotazione varrà anche nell'eventualità in cui tali interventi superino, nel periodo di manutenzione incluso nel presso dell'appalto – ovvero 1 anno – il 5% per ciascuna AA.OO./IRCSS).

Tali quotazioni sono da ritenersi fisse per 4 anni a meno di aumenti dell'indice ISTAT FOI.

Art. 2 – Consegna, installazione, formazione e collaudo

La consegna, l'installazione, il collaudo e la formazione dovranno essere portate a termine – pena la risoluzione del contratto oltre che l'applicazione delle penali di cui ai corrispondenti articoli del presente CSA - entro 30 giorni solari dalla data che sarà indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi che ciascuna delle AA.OO./IRCSS coinvolte nella procedura in epigrafe indicherà in sede di stipula di contratto.

Sono a carico del Fornitore i seguenti obblighi e oneri:

- oneri relativi al trasporto, consegna e all'imballaggio degli apparecchi da fornire, eseguito con i materiali necessari, conformi alle norme vigenti a seconda della loro natura, e al trasporto, disimballo, trasferimento ai luoghi interessati, montaggio e installazione prodotti;
- oneri relativi allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti, nonché alla pulizia finale dei locali;
- impegno ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o terzi autorizzati senza recare intralci o interruzioni delle attività eventualmente in corso nella struttura;
- disponibilità del personale e di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione della fornitura in opera;
- oneri e spese per il trasporto e il conferimento alla pubblica discarica dei materiali di risulta compresi gli oneri di discarica;
- ogni onere relativo all'installazione, e collaudo dei beni;



- ogni onere relativo alla formazione del personale circa l'utilizzo e il funzionamento dei beni stessi;
- spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, persone addette ai lavori e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sul fornitore con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- tutte le spese, comprese quelle per il personale, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza dei responsabili indicati da ciascuna delle AA.OO. L'avvenuto accertamento, in contraddittorio tra le parti, dell'esito favorevole delle prove di collaudo, dovrà risultare da apposito processo verbale, dal quale dovrà inequivocabilmente risultare la veridicità e rispondenza dei beni consegnati alle caratteristiche tecniche dichiarate in sede di gara.


Il verbale di positivo collaudo rappresenta documento indispensabile per la liquidazione delle fatture.

Si rimanda comunque all'articolo "Esecuzione del contratto" ove vengono meglio esplicitate tutte le attività relative, in particolare, all'avvio dell'esecuzione del contratto, alla sospensione dell'esecuzione dello stesso, alla verifica di conformità e/o all'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 3 – Referente della Commessa

Il Fornitore dovrà individuare un Responsabile che dovrà espletare le seguenti prestazioni:

- supervisione ed eventualmente, coordinamento delle attività a partire dal momento della stipula del contratto, alla gestione degli eventuali reclami da parte dell'Azienda fino al momento della scadenza del primo anno di manutenzione ordinaria e straordinaria incluso nel prezzo dell'appalto;
- monitoraggio dell'andamento del livello del servizio durante il periodo di vigenza contrattuale, garantendo di porre in essere tutte le misure necessarie al rispetto delle prestazioni richieste dal presente CSA;
- reperibilità mediante la fornitura di un recapito telefonico e di un fax per le emergenze sulle ventiquattro ore, sette giorni alla settimana.



L'Impresa dovrà, prima dell'esecuzione della fornitura, comunicare il nominativo e la qualifica dei propri addetti.

Art. 4 – Deposito cauzionale definitivo

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso alla Stazione Appaltante delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d'asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d'asta del 14,55%: cauzione pari al $10 + 4,55 = 14,55\%$); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d'asta del 24,25%: cauzione pari al $10 + 10 + (4,25 \times 2) = 28,50\%$).

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.

La garanzia definitiva può essere ridotta del 50% qualora l'impresa documenti il possesso della certificazione ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria;
- alla polizza assicurativa;
- alla garanzia rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono



sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/98.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del periodo di manutenzione di n. 1 anno incluso nel prezzo dell'appalto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà dell'Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R., senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Ospedaliera impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Art. 5 – Esecuzione del contratto

(Rif.: art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed artt. da 299 a 304 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

5.1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.O., prima dell'attivazione del contratto, procederà a nominare, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto.


Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al Fornitore contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

5.2 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore della fornitura a noleggio in epigrafe è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Nei casi in cui il Responsabile del Procedimento ovvero il D.E.C. lo ritenga opportuno e – comunque - ove ciò sia previsto dal capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Esecutore, ai sensi dell'art. 304 del sopra citato Regolamento.

Firmato digitalmente per accettazione _____



Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nell'eventualità in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quello previsto negli atti di gara, è tenuto a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione.

5.3 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

1. avverse condizioni climatiche;
2. cause di forza maggiore;
3. altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Esecutore del contratto o di suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, conformemente al disposto dell'art. 308 del menzionato Regolamento. Il verbale di sospensione dovrà essere firmato dall'Esecutore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Esecutore.

5.4 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E' fatta salva la possibilità, nei casi particolari in cui le caratteristiche dell'appalto non consentano la verifica di conformità della totalità



delle prestazioni rese, di effettuare controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

1. nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
2. nel caso di forniture e servizi continuativi.

L'A.O. si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'A.O. tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.

Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato dall'A.O. disporrà che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Firmato digitalmente per accettazione _____



Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui risconterà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Sia nel caso in cui la difformità risulti dall'evidenza, sia che emerga da verifiche successive alla consegna, l'A.O. ha facoltà di respingere, e il Fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni presentati in sede di gara (ove richiesti), ovvero di qualità diversa da quella prescritta negli atti di gara, ovvero, per altri ragioni, inaccettabili.

Il Fornitore dovrà quindi provvedere, oltre alla refusione delle eventuali ulteriori maggiori spese dall'A.O. sostenute, anche alla sostituzioni dei beni contestati, entro il termine indicato, con altri corrispondenti alla qualità pattuita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal Fornitore, l'A.O. non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'A.O. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico dell'Aggiudicatario, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla quantità e sui prezzi così acquistati.

Tale disposizione si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate e trova adeguata applicazione anche nel caso di erogazione di servizi.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 6 – Privacy, trattamento dati e consenso al trattamento

L'Appaltatore e tutto il personale addetto al servizio hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni - ivi compresi quelli che transitano sulle apparecchiature di elaborazione dati - di cui vengano in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.



Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo, di cui al comma 1, non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che dovessero derivare - a qualunque titolo - a quest'ultima.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò possa costituire condizione necessaria per la sua partecipazione ad altre gare, analoghe alla presente.

L'Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore si impegna, da ultimo, a ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Si informa, infine, che - ai sensi dell'art. 13 del citato decreto - le AA.OO. potranno utilizzare i dati contenuti nella documentazione presentata dal Concorrente in sede d'offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

I titolari per il trattamento dei dati personali sono le AA.OO/IRCSS coinvolte; le informative sulla privacy di ciascuna di esse sono reperibili sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 7 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, dovranno essere comunicati a ciascuna delle AA.OO/IRCSS coinvolte - presso i contatti che saranno da ognuna indicati - nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in



operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.



Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.

La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 8 – Corrispettivi e revisione prezzi

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al Fornitore, come specificate nel presente CSA, e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell'A.O.

Ai sensi dell'art. 115 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

La revisione prezzi opera per i contratti di durata superiore ad un anno; sarà onere del fornitore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale.

La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi del contratto, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell'A.O.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata a ciascuna delle AA.OO/IRCSS coinvolte, presso i contatti che saranno da ognuna successivamente indicati.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D. L.vo n. 163/2006 – dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato D. L.vo, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e



pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D. L.vo n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanando nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzerà la percentuale riferita alla media annua dell'indice ISTAT FOI; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione della fornitura.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti

L'emissione delle fatture potrà avvenire solo successivamente al positivo esito del collaudo.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato - subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'esecuzione del contratto - entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura.

Le fatture dovranno essere inviate presso ciascuna delle AA.OO./IRCSS coinvolte, agli indirizzi che saranno da ciascuna di esse comunicati.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le eventuali penali possono essere trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura (attestata dal P.G.), saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Nel caso di contestazione dell'A.O. per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura, rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

Art. 10 – Penalità

Qualora il fornitore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale, agli atti di gara o al contratto, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso formale lettera (da inoltrarsi



con raccomandata A.R.) di contestazione degli addebiti da parte dell'A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, che dovranno pervenire al protocollo dell'A.O. entro e non oltre il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della stessa.

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l'A.O. procede ad applicare la penale prevista dagli atti di gara o dal contratto, senza ulteriori indugi. Nel caso né gli atti di gara né il contratto riportassero la quantificazione della penalità da applicare, la stessa sarà commisurata al valore della fornitura contestata, in una percentuale variabile dal 3% al 10%, a seconda della gravità, per ogni inadempimento contestato.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell'A.O. verso la Ditta aggiudicataria per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità.

Parimenti, l'inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che l'A.O. dovesse sopportare per effetto dell'inadempimento.

L'applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l'A.O. a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell'A.O. al risarcimento di ogni eventuale danno.

Le penali saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o provvedimento giudiziale.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna, in danno della Ditta aggiudicataria, una penale giornaliera pari allo 3% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), fino ad un massimo del 10% del valore complessivo di aggiudicazione (IVA esclusa). Superato tale limite, l'Amministrazione appaltante potrà, a sua scelta, incamerare la cauzione, escutere la fideiussione e risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

L'A.O. può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;

Firmato digitalmente per accettazione _____

pag. 19 di 31




- b. per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l'A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
- c. in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
- d. quando a carico del fornitore sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al D.Lvo 231/2001;
- e. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f. in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
- g. nei casi di morte del fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione;
- h. inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del fornitore in favore dei propri dipendenti;
- i. inadempimento degli obblighi derivanti dalla Legge 136/20101 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- j. inosservanza dei codici etici aziendali e regionale di cui ai successivi articoli 31 e 32;
- k. mancato rispetto dei tempi di consegna installazione e collaudo.

Ove l'A.O. ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera k) dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni solari per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'A.O. adotterà le determinazioni ritenute opportune.

Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a), b) e g) - oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'A.O. dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.



Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 12 – Subappalto e cessione del contratto e dei crediti

Ai sensi dell'art. 118, co. 2, del D. Lgs. 163/2006, tutte le prestazioni riferite a servizi e forniture sono subappaltabili e affidabili in cottimo – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolare ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte della fornitura che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n.163/2006);
- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
 - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
 - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs n. 163/2006).

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dall'A.O. entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs n. 163/2006).

Il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento art. 118, comma 4 D. Lgs n. 163/2006).



L'A.O provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del contratto. E' fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs n. 163/2006).

L'A.O. provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art., 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'A.O. può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. L.vo n. 163/2006).

L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività date in subappalto (art. 118, comma 12 D. L.vo n. 163/2006).

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Non è pertanto, considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente, compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda, che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione di essa.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Aziendale per la disciplina delle Cessioni del Credito, approvato con deliberazione n. 713 del 22.5.2007, pubblicato sul sito Web di questa Azienda Ospedaliera all'indirizzo www.hpg23.it alla sezione Gare, Bandi, Appalti, che in particolare prevede:

ART. 4 - Cessioni Parziali

Le cessioni parziali dei crediti sono vietate.



ART. 5 - Revocabilità

È riservata all'A.O. la facoltà di revocare - in qualunque momento - le cessioni del credito, dandone preavviso alle parti almeno 60 gg prima, mediante lettera raccomandata A.R.

Art. 13 – Stima dei costi per la sicurezza per rischi interferenziali

A seguito della descrizione della fornitura di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, considerato che:

- ✓ le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l'applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo già descritte nel DUVRI allegato;
- ✓ per lo svolgimento della fornitura in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00 (zero).

Gli costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell'appalto. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

Art. 14 – Esonero di responsabilità e Trasferimento dei rischi

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.



L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 15 – Contestazioni e controversie

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, l'Azienda Ospedaliera adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta con le modalità indicata all'articolo Penalità.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda Ospedaliera avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile.

Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 163/2006.

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Bergamo, rinunciando espressamente il fornitore agli altri Fori concorrenti previsti dal c.p.c. (vedasi anche art. 36 Foro Competente).

Art. 16 – Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni

Il fornitore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che il fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'A.O. e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Firmato digitalmente per accettazione _____



Art. 17 – Termini e comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

Art. 18 – Diritto di recesso

Le AA.OO./IRCSS – per giusta causa o giustificato motivo - potranno recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni solari al fornitore. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

Art. 19 – Disdetta del contratto da parte del fornitore

Qualora il fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, le AA.OO./IRCSS tratterranno senz'altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 20 – Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento del fornitore, il contratto si riterrà rescisso a pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per le AA.OO./IRCSS di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque le AA.OO./IRCSS la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore, le AA.OO./IRCSS, a loro insindacabile giudizio, avranno il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Art. 21 – Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 5, lett. a) dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, sono esclusi dal diritto d'accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.


Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà dapprima segnalarlo con le dichiarazioni contenute nell'Allegato 1 alla Lettera di Invito/Regolamento di gara, e successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

La S.A., quindi, in presenza di tali dichiarazioni non consentirà l'accesso agli atti; si precisa tuttavia, che troverà applicazione il comma 6 dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, nella parte in cui l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso.

In mancanza invece, di presentazione di dichiarazione di diniego accesso agli atti, per i casi e nelle forme prima esplicitate, e della relativa documentazione, l'A.O. consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

Intervenuta dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), copia della documentazione

Firmato digitalmente per accettazione _____



amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura (della quale peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell'offerta tecnica (nelle parti che non costituiscono segreto tecnico o commerciale, come dagli offerenti stessi dichiarato in sede di gara con le modalità dianzi descritte), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta (nelle parti, relative alle giustificazioni di prezzo, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai Concorrenti.

Saranno sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione prodotta dai concorrenti per i quali si richiede accesso.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5 quater, del D. Lgs. 163/2006, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, l'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.

Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, non occorre istanza scritta di accesso.

L'accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso la U.S.C. Approvvigionamenti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 – 2674084).


Per l'eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all'U.S.C. Affari Generali e Legali dell'Azienda (telefax 035 – 2674973).

Si precisa, infine che, ai sensi della già citata L. 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.

Art. 22 – Codice Etico

L'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" delle Aziende Ospedaliere/IRCSS, pubblicati, sui rispettivi siti istituzionali.

Detti codici, seppur non allegati al presente capitolato, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e degli stessi la ditta partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati (come da dichiarazione allegata Modello Autocertificazione – All. 1 al Regolamento di gara).



In caso di violazione delle norme contenute nei predetti codici, le Aziende Ospedaliere avranno diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

Art. 23 – Codice Etico Appalti Regionale

Ai sensi del “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto Codice etico, pubblicato sul sito <http://www.hpg23.it>, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalle AA.OO./IRCSS coinvolte nella presente procedura concorsuale.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 3 del Codice citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari.

La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o subaffidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 4 del menzionato Codice etico.

Art. 24 – Codice di comportamento

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando, tra l'altro, l'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001.

L'adozione del Codice di Comportamento da parte delle PP.AA. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.

In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa A.O. ha adottato il proprio Codice di Comportamento che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale, al link www.hpg23.it/component/trasparenza/28.

Il Codice di Comportamento (vedasi art. 2) si applica a tutti i dipendenti dell'A.O. Papa Giovanni XXIII, con rapporto a tempo determinato e indeterminato, titolari di posizione di vertici, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno delle strutture aziendali.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 25 – Legge Anti corruzione – Art. 1, co. 42, lett. 1

L'art. 1, comma 42, lett. 1, della L. n. 190/2012, innovando l'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, ha previsto: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli, e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 26 – Clausola di salvaguardia

E' facoltà della Stazione Appaltante, in conformità anche al disposto di cui all'art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, per l'intera durata di esecuzione del contratto, verificare la congruità economica dello stesso, nell'eventualità in cui la Consip o la Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto della procedura di che trattasi, e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'aggiudicatario non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni di Consip o di ARCA.

Ove la Stazione Appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.



Art. 27 – Spese contrattuali

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972 e s.m.i..

Inoltre, come disposto dall'art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012 n. 221, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione - per estratto - sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara.

Art. 28 – Foro competente

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente, il Foro di Bergamo, rinunciando espressamente il fornitore agli altri Fori concorrenti previsti dal c.p.c.


Art. 29 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Bergamo,

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Carlo Nicora



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente Capitolato, di seguito citati:

Premessa – Normativa di riferimento e gara aggregata

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e quantitativi presunti

Art. 4 – Deposito cauzionale definitivo

Art. 6 – Privacy, trattamento dati e consenso al trattamento

Art. 7 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 8 – Corrispettivi e revisione prezzi

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti

Art. 10 – Penalità

-
- Art. 11 – Risoluzione del contratto
 - Art. 12 – Subappalto e cessione del contratto e dei crediti
 - Art. 13 – Stima dei costi per la sicurezza per rischi interferenziali
 - Art. 14 – Esonero di responsabilità e Trasferimento dei rischi
 - Art. 15 – Contestazioni e controversie
 - Art. 16 – Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni
 - Art. 17 – Termini e comminatorie
 - Art. 18 – Diritto di recesso
 - Art. 20 – Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
 - Art. 21 – Accesso agli atti
 - Art. 26 – Clausola di salvaguardia
 - Art. 27 – Spese contrattuali
 - Art. 28 – Foro competente
 - Art. 29 – Disposizioni finali

Data,

*Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
per accettazione*

